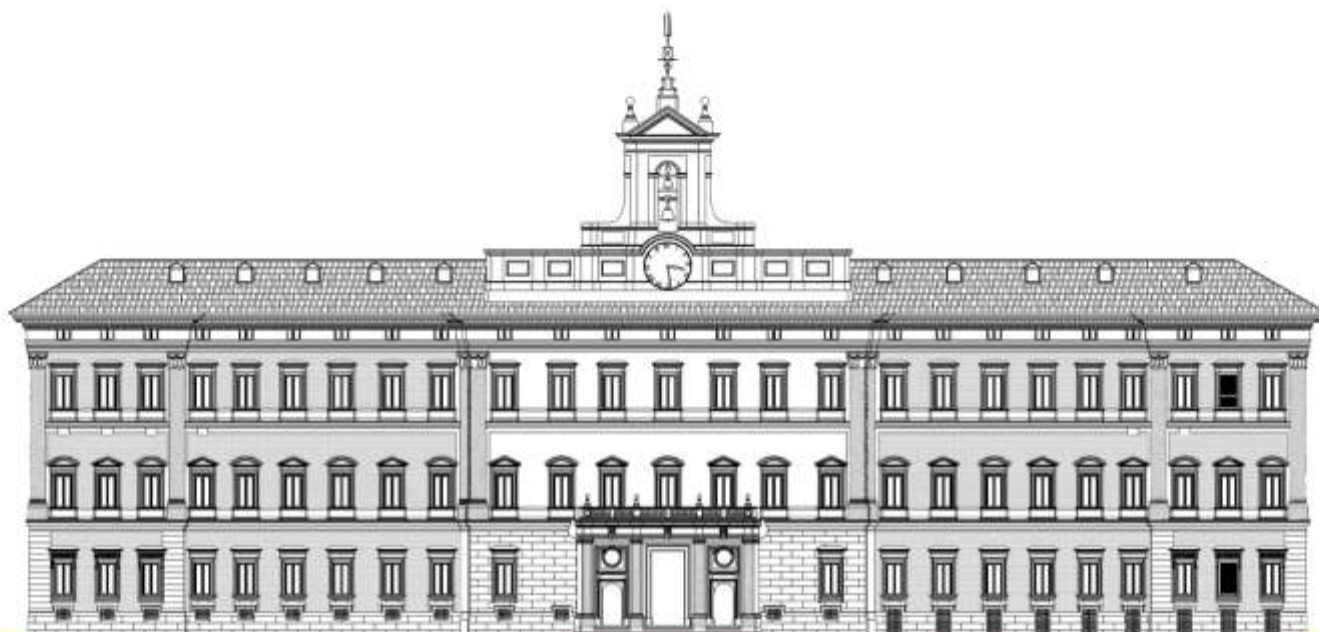




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2757

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –
Legge di delegazione europea 2019-2020

(Approvato dal Senato – A.S. 1721)

N. 273 – 20 novembre 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2757

Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –
Legge di delegazione europea 2019-2020

(Approvato dal Senato – A.S. 1721)

N. 273 – 20 novembre 2020

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	5
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	6
ARTICOLI 1 E 2.....	6
DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE	6
ARTICOLO 3.....	10
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE/2018/1808 IN MATERIA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI.....	10
ARTICOLO 4.....	13
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE/2018/1972 CHE ISTITUISCE IL CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	13
ARTICOLO 5.....	17
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE/2018/2001 SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	17
ARTICOLO 6.....	22
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1, CHE CONFERISCE ALLE AUTORITÀ GARANTI DELLA CONCORRENZA DEGLI STATI MEMBRI POTERI DI APPLICAZIONE PIÙ EFFICACE E CHE ASSICURA IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO	22
ARTICOLO 7.....	27
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/633, IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE NELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE	27
ARTICOLO 8.....	28
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/789, RELATIVA AL DIRITTO D'AUTORE E AI DIRITTI CONNESSI APPLICABILI NELLE TRASMISSIONI ONLINE DEGLI ORGANISMI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA E RITRASMISSIONI DI PROGRAMMI TELEVISIVI E RADIOFONICI	28
ARTICOLO 9.....	29
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/790, SUL DIRITTO D'AUTORE E SUI DIRITTI CONNESSI NEL MERCATO UNICO DIGITALE	29
ARTICOLO 10.....	29
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI REQUISITI PRUDENZIALI PER GLI ENTI CREDITIZI.....	29
ARTICOLO 11.....	30

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SISTEMA ARMONIZZATO DI REGOLE SUL RISANAMENTO E LA RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE	30
ARTICOLO 12.....	32
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/944, RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA.....	32
ARTICOLO 13.....	34
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO	34
ARTICOLO 14.....	36
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI E SANITÀ ANIMALE	36
ARTICOLO 15.....	37
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DISPOSITIVI MEDICI E DIAGNOSTICI	37
ARTICOLO 16.....	41
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FONDI EUROPEI DI VENTURE CAPITAL	41
ARTICOLO 17.....	42
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMMISSIONI APPLICATE SUI PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI NELL'UNIONE E LE COMMISSIONI DI CONVERSIONE VALUTARIA.....	42
ARTICOLO 18.....	44
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL QUADRO DI CERTIFICAZIONE DELLA CIBERSICUREZZA (REGOLAMENTO REG. (UE) 2019/881).....	44
ARTICOLO 19.....	49
MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA E RISCHI NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA	49
ARTICOLO 20.....	52
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI IN MATERIA DI PRODOTTO PENSIONISTICO INDIVIDUALE PANEUROPEO (PEPP)	52
ARTICOLO 21.....	54
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1153 SULL'USO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE A FINI DI INDAGINE O PERSEGUIMENTO DI DETERMINATI REATI	54
ARTICOLO 22.....	56
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE.....	56
ARTICOLO 23.....	59

PRINCÍPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937 RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE	59
ARTICOLO 24.....	60
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI.....	60
ARTICOLO 25.....	61
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONI	61
ARTICOLI 26 E 27	62
DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI GARANTITE E DI VIGILANZA PRUDENZIALE SULLE IMPRESE DI INVESTIMENTO.....	62
ARTICOLO 28.....	64
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1159 IN MATERIA DI FORMAZIONE PER LA GENTE DI MARE.....	64
ARTICOLO 29.....	65
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI USO DI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO	65

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2757
Titolo:	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020
Iniziativa:	governativa
Relazione tecnica (RT)	presente
Iter al Senato:	sì
Relatore per la	De Luca
Commissione di merito:	
Gruppo:	PD
Commissione competente:	XIV (Politiche UE)

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato (AS 1721), reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2019).

È oggetto della presente Nota il testo del disegno di legge approvato in prima lettura dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati.

Il testo iniziale del disegno di legge, presentato al Senato, è corredato di relazione tecnica, tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica. Non risulta inoltre pervenuta, al momento della predisposizione del presente dossier, la c.d. “relazione tecnica di passaggio”, riferita al testo approvato dal Senato.

Nel corso dell'esame al Senato il Governo ha depositato documentazione tecnica in risposta a richieste di chiarimenti emerse nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla richiamata documentazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

Le norme ripropongono le procedure di delega usualmente previste nelle precedenti leggi di analogo contenuto.

In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive UE e agli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 del testo in esame e all'allegato A.

Gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari.

Le deleghe in questione sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Tali norme disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Anche con riferimento alle modalità di quantificazione e di copertura degli eventuali effetti onerosi derivanti dalle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il disegno di legge in esame ripropone i meccanismi generalmente utilizzati nelle precedenti leggi di delegazione europea.

In particolare:

- l'articolo 32 della legge 234/2012 (espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame) prevede, al comma 1, lett. a), che le amministrazioni direttamente interessate all'esecuzione della disciplina europea oggetto di recepimento provvedano con le ordinarie strutture amministrative all'attuazione dei decreti legislativi;
- l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame prevede che eventuali oneri non contemplati da leggi vigenti - e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previsti dai decreti legislativi nei

solli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura:

- si provvede, in via principale, con i **fondi già assegnati alle competenti amministrazioni**;
- in subordine, si provvede a carico del **Fondo per il recepimento della normativa europea**, istituito nello stato di previsione del MEF con l'articolo 41-*bis* della legge 234/2012;
- qualora anche la dotazione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri dovranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'**articolo 17, comma 2, della legge 196/2009**¹.

Il testo in esame ripropone infine (articolo 2) la cornice della disciplina sanzionatoria generalmente contenuta nelle leggi di delegazione europea, volta ad assicurare l'osservanza della normativa di fonte europea.

In particolare, il Governo viene delegato ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 234/2012. Fra questi ultimi si segnala la previsione: di sanzioni penali (nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni), di sanzioni amministrative pecuniarie (di ammontare non superiore a 150.000 euro), di sanzioni amministrative e penali accessorie.

La relazione tecnica, in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento:

- da una parte, esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate a carico del bilancio dello Stato;
- dall'altra, afferma che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive UE – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Ciò ha comportato – secondo la RT – che, nella quasi generalità dei casi, le leggi europee annuali non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

¹ Legge di contabilità e finanza pubblica.

Riguardo al meccanismo di copertura indicato dall'articolo 1, comma 3, la RT afferma che le somme del Fondo per il recepimento della normativa europea sono destinate al finanziamento delle spese derivanti dal recepimento della normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento dei relativi obblighi di recepimento e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente. In caso di incapienza del Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Si ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare della legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), il Governo ha sottolineato che l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive europee riveste carattere eccezionale: infatti il Fondo interviene soltanto allorché l'amministrazione competente dimostri di non avere risorse sufficienti. Inoltre il Fondo ha contribuito ad assicurare la copertura di una percentuale ridotta di direttive in fase di recepimento.

La relazione tecnica precisa che in relazione agli **oneri per prestazioni e per controlli** da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234/2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Tali norme prevedono che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe in oggetto sono predeterminate e pubbliche (articolo 30, comma 4 della legge n. 234/2012). Inoltre è stabilito che le entrate derivanti dalle tariffe così determinate sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469² (articolo 30, comma 5 della legge n. 234/2012).

Per quanto concerne l'articolo 2 la relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e fa rinvio alle considerazioni sopra svolte in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento nel suo insieme.

In nota³ di risposta ad una richiesta di chiarimento formulata dalla 5^a Commissione del Senato **il Governo** ha precisato che il Fondo di cui all'art. 41-*bis* della legge n. 234/2012 ha le disponibilità sufficienti a

² Si tratta del Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea,

³ Nota dell'Ufficio legislativo del ministero dell'economia del 26 maggio 2020.

fronteggiare eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe previste dal testo in esame. Ne consegue che, secondo tale avviso, il recepimento della normativa europea non richiederebbe l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che finirebbe per subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica e dei chiarimenti pervenuti nel corso dell'esame presso il Senato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'**articolo 1, comma 3,** pone la copertura delle eventuali spese e minori entrate non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, previste nei decreti legislativi di cui agli articoli da 3 a 29 e nell'allegato A annesso al presente provvedimento, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui di cui al medesimo provvedimento, a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione finanziaria, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, ammonta a 128.600.800 euro per il 2020, a 171.900.800 euro per il 2021 e a 171.900.800 euro per il 2022.⁴

Si segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, in esame non indica un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

⁴ In proposito, si rammenta che tale Fondo è stato istituito dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, allo scopo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, in ciò subentrando alla funzione in precedenza assolta dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Si rappresenta tuttavia che la disposizione prevede al contempo che, qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009⁵.

Tanto premesso, appare opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del Fondo per il recepimento della normativa europea di garantire l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, giacché - in caso di insufficienza del citato Fondo - l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

ARTICOLO 3

Attuazione della direttiva UE/2018/1808 in materia di servizi di media audiovisivi

Le norme, modificate durante l'esame al Senato, prevedono che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 (inserita nell'Allegato A del provvedimento in esame), il Governo sia tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge n. 234/2012, specifici principi e criteri direttivi.

Tra questi si segnalano:

- il riordino delle disposizioni del T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al D.lgs. n. 177/2005, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato [comma 1, lettera a)];
- prevedere misure atte ad assicurare un'adequata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le

⁵ Tale ultima previsione, recante il richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, è stata introdotta per la prima volta durante l'esame presso il Senato del disegno di legge di delegazione europea per il 2014 (AS. 1758) in recepimento di una specifica condizione deliberata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, in ragione della avvenuta integrazione degli allegati A e B con ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale.

garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore [comma 1, lettera b)];

- prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [comma 1, lettera c)];
- prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure vigenti, nonché di specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a) [comma 1, lettera d)];
- promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video [comma 1, lettera l)];
- aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza [comma 1, lettera m)];
- aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al D.lgs. n.177/2005 rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia [comma 1, lettera n)].

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La relazione tecnica afferma che la norma contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 che modifica la direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentate e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi, di seguito "Direttiva SMA V"), in considerazione dell'evoluzione della realtà di mercato.

La direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 303 del 28 novembre 2018, entrata in vigore il 19 dicembre dello stesso anno deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 settembre 2020.

In sintesi, la nuova direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per l'intero settore audiovisivo, ricomprendendo anche i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video. In particolare, le nuove norme rafforzano la tutela dei minori e dei consumatori, la lotta contro l'incitamento all'odio in tutti i contenuti audiovisivi, promuovono le produzioni audiovisive europee, l'adozione di misure di autoregolamentazione e co-regolamentazione, lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica

da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video, l'accessibilità ai contenuti digitali da parte delle persone con disabilità, adeguano le prescrizioni per le comunicazioni commerciali e garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 che devono essere recepite andranno a modificare il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al D.lgs. n. 177/2005.

Le modifiche normative che si introdurranno sono volte a disciplinare le attività degli operatori del settore e saranno, essenzialmente, di tipo definitorio e regolatorio, pertanto, l'attuazione della direttiva e l'emanazione del nuovo testo unico saranno assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come previsto al comma 3 dell'articolo proposto.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, **il Governo** ha fatto presente quanto segue:

- sui compiti attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (quello di assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ai video generati dagli utenti e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando alla medesima anche i compiti di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, nonché quello di tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi) si è evidenziato che tali compiti fanno già parte delle attività istituzionali che la legge n. 249/1997 e il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuiscono all'Agcom, in quanto Autorità di regolamentazione del settore. L'esigenza di aggiornamento di tali compiti deriva dal fatto che il settore dei media audiovisivi è stato interessato da una grande trasformazione indotta dall'evoluzione tecnologica e dalla "convergenza", che ha reso più labili i confini tra i settori, prima distinti, delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo, dando vita ai servizi digitali. In ogni caso, l'Autorità è perfettamente in grado di far fronte a tali compiti, stante la sua natura di Autorità "convergente" con attribuzioni sia nei settori delle telecomunicazioni che dell'audiovisivo. Quanto all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti da tali attribuzioni, il Governo ha osservato che le spese di funzionamento dell'Agcom, dotata di autonomia organizzativa e contabile, sono poste dalla legge, già da tempo, ad esclusivo carico degli operatori dei settori regolati, e dunque degli operatori di comunicazione elettronica, dell'audiovisivo e postale. Pertanto si conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- anche per quanto riguarda le misure di promozione delle opere europee il Governo ha confermato che le medesime non comportano oneri per la finanza pubblica, essendo tali misure poste a carico degli operatori dei servizi di media audiovisivo lineari e non lineari, che devono assicurare la destinazione della maggior parte del tempo di trasmissione e di una quota parte dei propri ricavi a

favore delle opere europee e dei produttori indipendenti. Le attività di vigilanza e sanzionatorie continuano ad essere svolte dell'Agcom come già previsto dalla normativa vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni circa i compiti relativi alla promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione (lettera b) e quelli, eventualmente aggiuntivi, derivanti dall'aggiornamento dei compiti dell'Agcom (lettera m), tenuto conto che l'Agcom è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati (art. 2, comma 38, della L. 481/1995).

Sarebbe peraltro utile una valutazione in merito alla sostenibilità per l'Autorità di funzioni aggiuntive alla luce del complesso delle attribuzioni che fanno capo alla stessa in base alla vigente normativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento - riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4

Attuazione della direttiva UE/2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

Le norme, modificate durante l'esame al Senato, prevedono che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 (inserita nell'Allegato A del provvedimento in esame), il Governo sia tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge n. 234/2012, ulteriori specifici principi e criteri direttivi.

Tra questi si segnalano:

- il riordino delle disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.lgs. n. 259/2003, attraverso l'emanazione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore [comma 1, lettera a)];
- la previsione dell'assegnazione di nuove competenze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico [comma 1, lettera b)];
- l'introduzione di misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga sia fisse che mobili, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale [comma 1, lettera c)];
- l'aggiornamento dei compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, al fine di un ulteriore rafforzamento delle prerogative di indipendenza [comma 1, lettera h)];
- la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. n. 259/2003 [comma 1, lettera i)].

La **relazione tecnica** afferma che la norma contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche che, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 17 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 20 dicembre dello stesso anno, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 dicembre 2020.

La direttiva, che si compone di 326 “considerando”, 127 articoli e 13 allegati, rifonde in un unico testo normativo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni (direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE) e istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, la direttiva, alla luce del progresso tecnologico e di mercato, stabilisce un quadro aggiornato ed armonizzato della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e dei servizi correlati, definendo altresì i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e delle altre autorità competenti, nonché le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nell'Unione europea.

La direttiva, inoltre, è coerente con i più recenti interventi normativi dell'Unione europea in materia di telecomunicazioni e, in particolare, con la direttiva 2014/61/CE relativa ai costi di riduzione della banda larga, con il Regolamento (UE) 2015/2120 che garantisce un'internet aperta e abolisce i sovrapprezzi del *roaming*, nonché con le decisioni in materia di politica dello spettro radio (decisioni n. 2002/622/CE e n. 243/2012/CE).

I principali obiettivi perseguiti dalla direttiva in recepimento sono:

- lo sviluppo di nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità (reti 5G) anche attraverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio;
- la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i co-investimenti e l'introduzione di disposizioni a favore degli operatori *wholesale only*, con riferimento all'imposizione di obblighi

regolamentari; la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche;

- maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche garantendo loro, attraverso l'ampliamento del servizio universale, un accesso generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa *Internet*, a prezzi accessibili.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 che devono essere recepite andranno a modificare molteplici disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con il D.lgs. n. 259/2003, che aveva, all'epoca, recepito, le citate quattro direttive del 2002 (direttiva quadro, direttiva accesso, direttiva autorizzazioni e direttiva servizio universale), ora confluite nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Si ritiene opportuno, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, provvedere, a distanza di oltre quindici anni dall'emanazione del Codice delle comunicazioni elettroniche del 2003, all'elaborazione di un nuovo Codice che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 in un contesto armonizzato.

La delega proposta avrà, quindi, l'effetto di recepire il nuovo codice europeo attraverso un'operazione strutturale di revisione delle norme attualmente in vigore.

Le disposizioni del nuovo Codice incideranno in modo articolato sull'esercizio delle attuali competenze del Ministero dello sviluppo economico; ciò richiederà un successivo approfondimento, in sede di predisposizione del decreto legislativo, in ordine alle ricadute attese in termini di risorse umane e finanziarie necessarie, ad esempio, in relazione agli adempimenti previsti in materia di gestione dello spettro radio e tutela degli utenti ed altresì sotto il profilo dell'accresciuto impegno internazionale, derivante dagli ulteriori obblighi di cooperazione regolamentare in ambito BEREC - Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e RSPG - *Radio Spectrum Policy Group*.

Pertanto, stante la complessità della materia oggetto di delega, secondo la RT non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, in base al quale “qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi”.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, **il Governo** ha fatto presente quanto segue:

- con riferimento alle lettere b) ed h), in relazione all'aggiornamento dei compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non appaiono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le spese di funzionamento dell'Autorità, dotata di autonomia organizzativa e contabile, sono poste dalla legge, già da tempo, ad esclusivo carico degli operatori dei settori regolati, e dunque degli operatori di comunicazione elettronica, dell'audiovisivo e postale. Rispetto ai compiti

che dovranno essere svolti dal Ministero dello sviluppo economico si rappresenta che i criteri di delega non mutano il quadro del riparto delle competenze tra MISE ed AGCOM, e, pertanto, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- in relazione alla lettera c) che prevede espressamente l'introduzione di misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché di una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti, si rappresenta che le misure di cui si discute sono di tipo regolamentare e non fiscale o contributivo e potranno consistere, ad esempio, in misure regolamentari di favore per gli operatori che potenziano gli investimenti in banda ultralarga, la cui competenza è comunque rimessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto Autorità di regolamentazione del settore;
- quanto all'introduzione di una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti, oltre a rinviare a quanto previsto dalla stessa direttiva all'articolo 84 ed al ruolo di monitoraggio che viene affidato su tale tema alla Commissione ed al Berec [*Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche*], il Governo ha precisato che tale adeguamento della nozione di servizio universale non comporta oneri a carico delle finanze pubbliche, alla luce del meccanismo di riparto degli oneri del servizio universale introdotto dalla legge n. 249/1997, che prevede la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico esclusivamente alimentato dalla contribuzione degli operatori di comunicazioni elettroniche;
- per quanto concerne la lettera g) e l'introduzione di misure per le imprese *wholesale only*, si conferma, analogamente a quanto sopra espresso per la lettera c), che anche in tal caso le adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso, sono di tipo regolamentare, così come previsto dalla direttiva in recepimento che consente agli Stati membri di introdurre misure regolatorie asimmetriche di favore per detti operatori *wholesale*, al ricorrere di determinate condizioni. Si esclude, pertanto, che le misure oggetto della lettera g) possano consistere in misure di tipo fiscale, in contribuzioni a vario titolo o in investimenti pubblici diretti.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del richiamo operato dalla RT all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, con il quale - stante la rilevata difficoltà di procedere a tale operazione nel contesto della legge di delega - si demanda alla fase dell'emanazione dei decreti legislativi la quantificazione degli effetti finanziari attesi. Ciò in virtù del generale rinvio a tale procedura contenuto nell'art. 1 del disegno di legge in esame (*cfr.*

relativa scheda). Si prende altresì atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura e non si formulano dunque osservazioni.

ARTICOLO 5

Attuazione della direttiva UE/2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Le norme, modificate durante l'esame al Senato, prevedono che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (inserita nell'Allegato A del provvedimento in esame), il Governo sia tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge n. 234/2012, ulteriori specifici principi e criteri direttivi.

Tra questi si segnalano:

- la previsione, nell'ambito degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici; in tal senso, la disciplina da adottare dovrà definire i criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con una potenza complessiva pari a quella indicata dal PNIEC, secondo un processo di individuazione delle aree idonee affidato alle regioni [comma 1, lettera a)];
- il riordino e la semplificazione della normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti i sistemi efficienti di utenza e lo scambio sul posto [comma 1, lettera e)];
- la previsione di meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica [comma 1, lettera f)];
- la previsione di misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche attraverso un *iter* autorizzativo semplificato tenendo conto del principio di neutralità tecnologica [comma 1, lettera i)];
- la promozione della ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo dell'energia [comma 1, lettera j)];
- l'individuazione di misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose nonché l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, privilegiando ove possibile l'utilizzo di piattaforme petrolifere in disuso [comma 1, lettere m) e q)];
- l'aggiornamento e potenziamento dei meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, e valorizzando l'energia prodotta da

biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato, che tengano conto degli indirizzi relativi all'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia e a meccanismi di tutela degli investimenti già avviati, nonché nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo e la condivisione dell'energia [comma 1, lettera p)];

- l'introduzione di misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente [comma 1, lettera s)].

La **relazione tecnica** afferma che la norma non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, in quanto i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica. Non si possono tuttavia escludere effetti indiretti, sia positivi che negativi: i primi, ad esempio, connessi alle maggiori entrate conseguenti alla attivazione degli investimenti in fonti rinnovabili; i secondi, sempre a titolo di esempio, correlati alle minori entrate dovute alla sostituzione con fonti rinnovabili di combustibili fossili, i quali ultimi, in alcuni settori d'uso, sono sottoposti a più significative imposte.

Stante la complessità delle materie oggetto di delega, non si è allo stato in grado di procedere alla determinazione di tali effetti finanziari. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, in base al quale qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Si evidenzia, anche, che l'attuazione dei decreti legislativi in questione sarà subordinata al reperimento delle idonee fonti di copertura degli eventuali oneri degli stessi recati.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, **il Governo** ha fatto presente quanto segue:

- in linea generale, la gran parte delle risorse destinate a promozione, incentivazione, sostegno ed agevolazione delle fonti rinnovabili è coperta dalle tariffe elettriche, senza oneri a carico del bilancio dello Stato che, anzi, ne trae beneficio indiretto. L'incentivazione delle fonti rinnovabili per la produzione elettrica (attualmente circa 11,5 miliardi di euro/anno) da oltre 20 anni è finanziata dalla componente Asos delle bollette elettriche; tali risorse determinano nuovi investimenti, interventi sugli impianti, posti di lavoro, che generano a loro volta effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato, senza parlare degli effetti diretti in termini di gettito IVA e da redditi. Per cui anche le misure di sostegno previste dai criteri di delega in parola continueranno ad essere finanziate prevalentemente dai consumatori di energia e stimoleranno investimenti che, a loro volta, genereranno gettito per lo Stato, effetto insito nel processo di crescita delle rinnovabili a prescindere dall'esplicitazione nei criteri di delega;
- in relazione alla lettera r) il Governo ha confermato che non si prevedono interventi di natura finanziaria a carico del bilancio pubblico. L'identificazione delle aree idonee si inserisce nella pianificazione dello spazio marittimo, attività in corso in attuazione del decreto legislativo 201/2016 di recepimento della direttiva 2014/89/UE; il Governo ha confermato, inoltre, che la

razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni si risolverà in modifiche di carattere ordinamentale;

- in relazione alla lettera q) il Governo ha confermato che i sistemi di incentivazione sono a carico del sistema tariffario, come si evince dal tenore letterale del criterio di delega richiamato; peraltro i meccanismi di sostegno richiamati sono già attualmente a carico delle bollette energetiche. Anche le misure per la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica e gli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica continueranno ad essere, come è attualmente, a carico del sistema tariffario, come si evince, rispettivamente, dai criteri di delega di cui alle lettere e) e h) dell'articolo 12, in base ai quali occorrerà "aggiornare il quadro normativo" sulla povertà energetica e "aggiornare la disciplina" in tema di obblighi di servizio pubblico.

Con riferimento agli elementi richiesti riferiti solo al processo di sostituzione del consumo di energia da combustibili fossili con quello derivante da fonti rinnovabili, essi vanno necessariamente esaminati nell'ambito del generale processo di transizione del sistema energetico verso un sistema completamente decarbonizzato, delineato nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), inviato dal Governo italiano alla Commissione europea a fine 2019, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

Il PNIEC definisce gli obiettivi nazionali al 2030 e tratteggia le misure per conseguirli su cinque temi tra loro integrati: decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica; sicurezza energetica; mercato interno dell'energia; ricerca e competitività.

Tali temi sono tra loro integrati non solo perché, in sede europea, si è optato per un approccio sistemico che consideri unitariamente i diversi obiettivi, ma anche perché gli obiettivi sulle rinnovabili sono inscindibilmente connessi a quelli sull'efficienza energetica e sul mercato elettrico. La connessione con gli obiettivi di efficienza energetica è evidente, laddove si consideri che gli obiettivi sulle rinnovabili, sia complessivi che settoriali, sono espressi in termini di quota percentuale dei consumi coperti da fonti rinnovabili: dunque, il raggiungimento degli obiettivi sull'efficienza energetica (insieme, naturalmente, alla struttura dei consumi e all'andamento dei parametri macroeconomici) determina l'apporto di fonti rinnovabili necessario in ciascun settore. Parimenti, la diffusione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico, unitamente a talune scelte per la decarbonizzazione (tra le quali l'abbandono del carbone per la produzione di energia elettrica), comporta la necessità di integrare nel sistema nuove infrastrutture, che tengano conto, tra l'altro, e della dislocazione geografica (prevalentemente al Sud) e di alcune caratteristiche (l'intermittenza) delle più abbondanti fonti rinnovabili, vale a dire solare ed eolico.

Fatta questa premessa, lasciando per il momento da parte gli effetti positivi sul piano macroeconomico connessi all'attivazione di nuovi investimenti e all'aumento della competitività dell'economia nazionale, è stato eseguito un esercizio per valutare - ceteris paribus- la variazione di gettito fiscale attesa al 2030 in conseguenza dell'attuazione del PNIEC. L'esercizio è stato condotto insieme a RSE SpA, società pubblica di ricerca che ha contribuito alla elaborazione degli scenari sottostanti al PNIEC.

L'esercizio ha come perimetro le entrate fiscali (accise e Iva) connesse al consumo di combustibili e di elettricità e tiene conto dei livelli di imposizione di ciascun settore d'uso, assunti pari a quelli attuali anche

per il 2030. Sono inoltre considerate le entrate conseguenti al meccanismo di allocazione delle quote di emissione di CO₂: per il 2019, si sono utilizzati i dati comunicati dal GSE; per il 2030, si è fatto riferimento all'evoluzione del meccanismo già decisa a livello europeo e al prezzo atteso della CO₂. Non sono state considerate le addizionali regionali, il cui gettito complessivo è comunque contenuto rispetto a quello statale. L'entità dei consumi e la ripartizione dei vettori energetici nei diversi usi è quella del PNIEC, del quale sono state assunte anche le ipotesi di evoluzione dei prezzi dei combustibili.

In queste ipotesi, è stato calcolato il gettito fiscale statale al 2030 in uno scenario evolutivo senza PNIEC (scenario base: BASE 2030) e nello scenario di attuazione del PNIEC (PNIEC 2030). I risultati sono raffrontati con il gettito del 2019, ricalcolato con la stessa metodologia utilizzata per il 2030, in modo da assicurare la comparabilità dei dati (2019 calcolato). Il risultato complessivo dell'esercizio è riportato in tabella 1.

	Accise	IVA	Diritti CO₂	Tot
2019 calcolato	34,4	17,1	1,3	52,9
BASE 2030	31,52	21,5	3,1	55,7
PNIEC 2030	26,4	18,7	2,1	47,2

Tabella 1 - Gettito fiscale statale da consumi di combustibili ed elettricità (MLD€) nel 2019 (dato calcolato) e al 2030 (MLD €)

Il dato 2019 evidenzia una sovrastima (di circa 1,5 miliardi di euro) rispetto a quello effettivo, imputabile probabilmente alla non considerazione, nel dato calcolato, di talune agevolazioni vigenti sui consumi di combustibili fossili (che però non sono state considerate neppure nelle valutazioni Base e PNIEC, sicché le valutazioni differenziali che seguono dovrebbero essere poco influenzate da questo aspetto). Emerge dunque che, nelle ipotesi effettuate, in assenza del PNIEC (quindi nello scenario Base 2030), il gettito al 2030 aumenterebbe di circa 2,8 miliardi rispetto al dato 2019, sostanzialmente per l'aumento del prezzo dei combustibili, e quindi del gettito IVA, e del prezzo della CO₂. Per contro, lo scenario di politiche attive comporterebbe una contrazione del gettito di circa 5,7 miliardi rispetto al 2019 (calcolato).

La ripartizione del gettito tra elettricità e i diversi combustibili è sintetizzata nella tabella 2.

	2019			BASE 2030			PNIEC 2030		
	Accise	Iva	Tot	Accise	Iva	Tot	Accise	Iva	Tot
Prod petroliferi	26,9	6,3	33,3	22,9	8,1	31	18,7	6,1	24,9
Gas	3,6	3,2	6,9	3,6	4,6	8,2	3	0,01	0
Carbone	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01	0	0	0
Elettricità	2,6	7	9,6	2,8	7,6	10,4	3,1	7,5	10,7
Bioenergie	1,2	0,6	1,8	1,9	1,1	3	1,5	1	2,5
Totale parziale	34,4	17,1	51,6	31,2	21,5	52,6	26,4	18,7	45,1
Diritti CO ₂			1,3			3,1			2,1
Totale			52,9			55,7			47,2

Tabella 2 - Ripartizione del gettito fiscale statale tra combustibili e vettori energetici (miliardi di euro)

Dalla tabella 2 si evidenzia che il calo del gettito sarebbe da imputare prevalentemente ai prodotti petroliferi, il cui consumo è atteso in contrazione per effetto delle politiche sui trasporti: riduzione del fabbisogno di mobilità, *shift* modale, incremento dell'efficienza di uso dei veicoli, *shift* verso la mobilità elettrica. Sarebbero invece poco visibili gli effetti connessi alla contrazione del consumo di gas, in particolare nel settore del riscaldamento, riduzione conseguente alle politiche per l'efficienza energetica e all'effetto di compensazione che, in termini di gettito fiscale, ha l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici fossili rispetto alla riduzione dei volumi consumati. Nel settore elettrico, l'incremento dei consumi connessi alla elettrificazione di alcuni settori sarebbe bilanciato dagli interventi di efficienza energetica.

Considerato il perimetro dell'analisi, focalizzato sugli aspetti delle variazioni di gettito sui combustibili fossili, non sono state integrate in questo esercizio di calcolo altre voci, dalle quali ci si attende invece un effetto fortemente positivo per la crescita economica e quindi anche per il bilancio pubblico: si pensi solo che l'attuazione del PNIEC richiederà investimenti stimati in circa 180 miliardi, con conseguente gettito in termini di Iva e imposte sulle società e sulle persone. Né sono stati inclusi i benefici connessi alla riduzione delle importazioni di combustibili fossili, che rendono disponibili ai consumatori risorse in parte impiegabili per usi suscettibili di generare ulteriore gettito, e all'aumento della sicurezza energetica, anch'esso settore che oggi richiede misure attive che assorbono risorse pubbliche. Guardando poi all'andamento dei prezzi internazionali dei combustibili fossili, a parte la brusca frenata del 2020 dovuta all'effetto pandemia, gli scenari di lungo termine sono concordi nel delineare prezzi crescenti (connessi anche ai prezzi della CO₂), a fronte invece di una costante riduzione dei costi delle tecnologie rinnovabili; ciò significa che la sostituzione avrebbe effetti di contenimento della spesa energetica e di minore esposizione alle fluttuazioni dei prezzi internazionali delle *commodities*, con diretti benefici per il nostro sistema economico che oggi - come è noto - vede un differenziale di prezzo rispetto alle medie europee, fattore che incide negativamente sulla crescita. Dunque, la transizione ha un effetto di sostegno della produzione, dell'occupazione e dei consumi e, se non attuata, potrebbe portare ad uno scenario 2030 decisamente peggiorativo anche in termini di gettito.

Infine, in un'analisi complessiva degli effetti positivi e negativi, si ritengono non trascurabili - ancorché difficilmente quantificabili senza un'analisi specifica - le minori spese pubbliche connesse al miglioramento della qualità dell'aria, dell'ambiente e della salute della popolazione ma anche al contenimento di eventi atmosferici estremi indotti da cambiamenti climatici, che ci si attende a seguito del conseguimento degli obiettivi del PNIEC.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT in rapporto ad alcuni criteri di delega, degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura e del richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 e non si formulano osservazioni.

Con riferimento comunque al criterio di delega di cui al comma 1, lettera *f*) (introdotto in prima lettura e dunque non considerato dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale e dalle risposte del Governo), volto a introdurre la previsione di meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, valutando il trasferimento alla fiscalità generale di taluni individuati oneri, sarebbe utile acquisire una valutazione riguardo al presumibile impatto finanziario delle componenti tariffarie che potrebbero essere trasferite alla fiscalità generale.

ARTICOLO 6

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno

Le norme fissano i principi e criteri direttivi specifici - oltre a quelli generali contenuti all'articolo 32 della legge n. 234/2012 - che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 (Direttiva ECN Plus).

Tra questi si segnalano:

stabilire che i poteri investigativi e decisorii di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale [comma 1, lettera *b*]);

apportare alla legge n. 287/1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penali di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 [comma 1, lettera *c*]);

prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti fissati dall'articolo 32 della legge n. 234/2012, sanzioni e penali di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino [comma 1, lettera *d*]);

prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti [comma 1, lettera *f*]).

Inoltre, si prevede che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che la norma contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che

assicura il corretto funzionamento del mercato interno, da recepire entro il 4 febbraio 2021, stabilisce norme per l'applicazione degli articoli 101 (divieto di accordi tra imprese al fine di restringere o falsare la concorrenza) e 102 (divieto di abuso di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e per l'applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza.

La relazione tecnica evidenzia, in particolare, che l'articolo 5, par. 1, della dir. (UE) 2019/1 prevede che gli Stati membri assicurino alle Autorità nazionali *antitrust* la disponibilità di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse per l'efficace svolgimento dei loro compiti e l'esercizio dei loro poteri. Sul punto la relazione tecnica rammenta che nell'ordinamento nazionale il finanziamento dell'Autorità è garantito, senza oneri per il bilancio dello Stato, dalle contribuzioni a carico delle imprese, già previste dalla legge, che non sono oggetto di intervento di modifica a seguito del recepimento della direttiva.

In particolare, l'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990 reca i criteri per il calcolo della contribuzione a carico delle imprese in ragione del fatturato (società di capitali con ricavi totali superiori a cinquanta milioni di euro), con limiti massimi previsti dalla medesima disposizione.

La relazione tecnica rileva, altresì, che per far fronte ai predetti più ampi e/o nuovi poteri e compiti, come previsto dalla direttiva che richiede che le Autorità di concorrenza vengano dotate di risorse adeguate, si stima che sia necessario dotare l'Autorità di ulteriori 25 risorse in pianta organica. Considerato che deve trattarsi di personale qualificato con formazione e competenze giuridico/economiche la relazione tecnica stima che i costi complessivi, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Autorità, per l'assunzione di 25 risorse al livello iniziale della carriera di funzionario possa ammontare a circa 2.650.000 euro l'anno. La relazione tecnica sottolinea che dal 1° gennaio 2013, l'Autorità non grava più in alcun modo sul bilancio dello Stato, in quanto, ai sensi del comma 7-ter dell'art. 10 della citata legge n. 287/1990, al fabbisogno dell'istituzione si provvede unicamente tramite “entrate proprie”, ovvero mediante un contributo a carico delle società di capitali con fatturato superiore a 50 milioni di euro, fissato normativamente nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitali.

Come previsto dal citato articolo 10, comma 7-*quater*, l'Autorità procede ogni anno alla determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alle società di capitali. L'aliquota di contribuzione è stata ridotta progressivamente ed in maniera sensibile, ed è stata fissata, per il contributo 2019, nello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La relazione tecnica evidenzia che la dotazione organica aggiuntiva di 25 funzionari potrebbe eventualmente comportare, sulla base dei dati allo stato disponibili, un incremento estremamente marginale dell'aliquota di contribuzione (al più potrebbe comportare un incremento dello 0,001 per mille), che in ogni caso non sarebbe mai superiore al limite fissato dal legislatore nell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90.

Tanto premesso, la relazione tecnica afferma che l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, come indicato al comma 2, prevedendo che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederà all'attuazione nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stato evidenziato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pur finanziandosi con entrate proprie, è compresa nel conto economico della pubblica amministrazione; pertanto sono state chieste ulteriori informazioni in merito all'assunzione di 25 funzionari, per una spesa di 2,65 milioni di euro annui, mediante la rappresentazione, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge di contabilità, dell'evoluzione della spesa complessiva con una proiezione almeno decennale. È stato, inoltre, chiesto di chiarire gli effetti fiscali correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro.

Al riguardo, il **Governo** ha precisato che la determinazione del fabbisogno di personale in ulteriori 25 risorse in pianta organica risulta coerente con la *ratio* e gli obiettivi della direttiva che prevede che le Autorità nazionali siano dotate di adeguate risorse finanziarie, umane, tecniche e tecnologiche nonché di poteri minimi di indagine e sanzionatori per un efficace contrasto alle violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE e del diritto nazionale della concorrenza. In tale prospettiva, la RT non specifica l'articolazione (dirigenti/funzionari/operativi) di tale contingente, ciò per due ordini di ragioni:

- in primo luogo, rileva il disposto dell'art. 11, comma 2, della legge n. 287/1990, a norma del quale il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché l'ordinamento delle relative carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità;
- in secondo luogo, sottolinea che il Ruolo effettivo del personale dell'Autorità è stato istituito con DPCM dell'8 luglio 1991, così come modificato da successivi DPCM, a seguito di corrispondenti modifiche normative che hanno, nel tempo, attribuito all'Autorità nuove e più ampie competenze. Anche nel caso di specie, dunque, l'individuazione del dettaglio dei profili necessari ai fini dell'espletamento delle nuove funzioni e poteri attribuiti è rinviato all'adozione di successivo DPCM. Tuttavia, si può allo stato ritenere che il contingente di nuovo personale nella misura di 25 unità sarà, ragionevolmente, ripartito tra 15 funzionari della carriera direttiva e 10 unità di personale operativo;

Quanto ai profili di quantificazione, il Governo ha trasmesso le stime della corrispondente spesa complessiva prevista riferita ai 15 funzionari e alle 10 unità operative, per un onere unitario annuo. Al riguardo, vengono altresì fornite informazioni di dettaglio in merito ai profili di inquadramento economico e alle componenti retributive considerate, compresa la parte di retribuzione accessoria e di risultato ai sensi della contrattazione vigente. I dati, in ossequio al disposto di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge di contabilità, rappresentano l'evoluzione della spesa complessiva prevista in un orizzonte temporale decennale e sono completati con l'indicazione delle aliquote applicate per le componenti contributive poste a carico del datore

di lavoro e del lavoratore. (Per la consultazione dei summenzionati elementi di quantificazione si rinvia al testo della Nota del Governo). La proiezione decennale complessiva dell'onere in termini di costo aziendale viene indicata nei seguenti termini:

(euro)										
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.169.512	2.402.516	2.505.530	2.649.108	2.795.588	2.944.434	3.091.250	3.245.720	3.510.355	3.702.012	3.866.123

il Governo ha ribadito che gli oneri finanziari derivanti dall'ampliamento della pianta organica saranno interamente coperti dal contributo introdotto a carico degli operatori sottoposti alla vigilanza dell'Autorità dal comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990 nonché tramite riduzione e razionalizzazione delle spese dell'Autorità. Solo nel caso in cui si ravvisi la necessità, sarà disposto l'aumento pari allo 0,001 per mille del contributo già versato dalle imprese sottoposte all'attività di vigilanza dell'Autorità secondo la disciplina richiamata. Al fine di fornire un'indicazione di massima in merito alla sostenibilità finanziaria dei nuovi oneri derivanti dall'ampliamento, si rileva che la misura delle contribuzioni a carico delle imprese per l'anno 2020 è stata stimata, sulla base degli incassi realizzati nel 2019 e in ipotesi di mantenimento dell'aliquota di contribuzione allo 0,055%, in 70 milioni di euro. A tale somma devono aggiungersi le entrate derivanti dalla riscossione coattiva dei soggetti che non hanno proceduto al versamento della contribuzione per le annualità precedenti e che sono stati pertanto iscritti a ruolo. Infine, il Governo ha affermato che l'incremento non ha effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica e risulta pienamente sostenibile in ragione della possibilità di disporre per l'Autorità di una fonte di finanziamento certa che non grava sul bilancio dello Stato;

In merito alla stima degli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, il Governo ha rappresentato che gli stessi, così come gli oneri derivanti dalla acquisizione delle dotazioni informatiche e delle postazioni di lavoro dei nuovi funzionari, saranno imputabili alle spese ordinarie dell'Autorità, senza alcun aggravio sul bilancio dello Stato. Inoltre, è stato rilevato che, allo stato, non è possibile prevedere l'effetto che l'attività sanzionatoria, posta in essere in applicazione delle disposizioni in fase di recepimento, potrà avere sulle previsioni di entrate "stabilizzate" già iscritte in bilancio ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 23 della legge di contabilità.

In merito ai possibili effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, è stato chiarito che la fattispecie illustrata potrebbe incidere sulla redditività dei soggetti interessati, tuttavia, in tali casi gli eventuali correlati effetti finanziari non sono per prassi stimati.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede, tra l'altro, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sia dotata di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti [comma 1, lettera f)]. La norma è, altresì, corredata di clausola di neutralità finanziaria (comma 2). La relazione tecnica, a tale riguardo, stima che sia necessario dotare l'AGCM di ulteriori 25 risorse di

personale per una spesa che viene indicata in 2,65 milioni di euro annui. La nota tecnica messa a disposizione dal Governo al Senato precisa che tale personale si ripartisce in 15 funzionari della carriera direttiva e 10 unità operative per una spesa che ha una proiezione decennale complessiva che va da euro 2.169.512 sul primo anno (2020) ad euro 3.866.123 sull'ultimo anno del decennio considerato (2030). È stato, inoltre, confermato che i suddetti maggiori oneri assunzionali saranno interamente coperti dal contributo introdotto a carico degli operatori sottoposti alla vigilanza di AGCM, ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter e 7-quater, della legge n. 287/1990, nonché tramite riduzione e razionalizzazione delle spese dell'Autorità e, pertanto, in condizioni di neutralità per la finanza pubblica. Al riguardo, alla luce dei dati e degli elementi forniti, non si formulano osservazioni.

In particolare la documentazione tecnica evidenzia che i suddetti oneri sono sostenibili nel quadro della contribuzione attuale che rimarrà costante o potrà eventualmente essere incrementata dello 0,001 per mille.

Quanto ai possibili effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, i chiarimenti pervenuti al Senato evidenziano che la fattispecie illustrata potrebbe incidere sulla redditività dei soggetti interessati, tuttavia in tali casi gli eventuali correlati effetti finanziari non sono per prassi stimati.

In proposito si rileva che, pur trattandosi di effetti di carattere indiretto, generalmente l'incidenza sul gettito degli incrementi di contributi obbligatori per legge viene considerata nel quadro delle stime dell'impatto finanziario delle norme. Sarebbe pertanto utile una valutazione riguardo all'entità del relativo impatto sul gettito, pur considerando il carattere eventuale dell'incremento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 6, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede

all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 7

Attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

Le norme, modificate durante l'esame al Senato, prevedono che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, il Governo osserva (oltre ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge n. 234/2012) specifici principi e criteri direttivi.

Infine, si stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che, stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 7, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 8

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi applicabili nelle trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

La norma, modificata durante l'esame al Senato, prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789⁶, il Governo osservi - oltre ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge n. 234/2012 - anche i seguenti specifici principi e criteri direttivi:

- definire in modo restrittivo i “programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva”, in particolare riconducendo il concetto di “produzione propria” alla nozione di “produzione interna” [comma 1, lettera a)];
- individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del D.lgs. n. 35/2017⁷, relativo ai requisiti che devono possedere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti che svolgono l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore⁸ [comma 1, lettera b)];

Inoltre, si prevede un'apposita clausola di invarianza finanziaria (comma 2).

La **relazione tecnica** oltre a descrivere la norma, afferma che le disposizioni contenute nell'articolo rivestono carattere ordinamentale e, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 8, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative

⁶ che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

⁷ Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

⁸ La norma fa riferimento sia alle imprese che intendono svolgere attività di intermediazione sia alla SIAE, che non risulta ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 9

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

La norma prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790⁹, il Governo osserva - oltre ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge n. 234/2012 – anche specifici principi e criteri direttivi.

La **relazione tecnica** afferma che stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. La RT richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 10

Delega al Governo in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi

La norma detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876 in materia di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative.

Si dispone che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono

⁹ sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della materia oggetto di delega e del vincolo di non onerosità previsto dalla norma in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 10, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 11

Delega al Governo in materia di sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806 in materia di sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

In particolare, tra i criteri e principi direttivi si segnalano i seguenti:

- con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette a *bail-in*, avvalersi, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facoltà previste dall'articolo 44-*bis* della direttiva 2014/59/UE (si tratta della direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, cosiddetta "BRRD", il cui art. 44-*bis* ha ad oggetto la vendita a clienti al dettaglio di passività subordinate) e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla CONSOB dal testo unico della finanza in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;
- apportare ogni modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e delle esigenze di celerità delle relative procedure;
- coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 (che ha attuato la "BRRD") e dal testo unico bancario, con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento (UE) 806/2014 (che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico) e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico della finanza, con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell'articolo 44-*bis* della direttiva 2014/59/UE.

Si dispone che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si prende atto del vincolo di non onerosità fissato per l'esercizio della delega, pur rilevando che la neutralità della stessa potrà essere verificata soltanto sulla base della disciplina che sarà dettata con l'adozione della normativa delegata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 11, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva

2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 12

Attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Le norme indicano principi e criteri direttivi specifici da osservare (in aggiunta a quelli generali) nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Si ricorda che la direttiva in parola è inclusa nell'allegato A, per il quale l'articolo 1 (alla cui scheda si rinvia) delega il Governo ad emanare un decreto legislativo di recepimento, secondo i principi e criteri direttivi generali ivi specificati.

La direttiva da recepire stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori.

Fra i principi e criteri direttivi specifici, indicati al comma 1, si segnalano, in particolare, i seguenti:

- definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici (lettera a));
- aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo (lettera b));
- definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, prevedendo l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti, definendo in particolare procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia e individuando modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non

programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) (lettera c));

- aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica (lettera e));
- riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da adottare con cadenza biennale, coordinandolo con il piano di sicurezza, e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali (lettera g));
- prevedere l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate da parte dell'ARERA, in caso di violazioni della direttiva da recepire (lettera i));
- ridurre la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica (lettera l));
- introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di "smart grids" propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti dalla strategia del Clean Energy Package (lettera m)).

Il *Package* ([qui](#) descritto) è un insieme di misure UE, sia legislative sia non legislative, volte a facilitare la transizione dai combustibili fossili ad energie più pulite e a ridurre i gas serra.

Le "reti intelligenti" (o, come dice la norma, "smart grids") sono reti di distribuzione costruite in modo da favorire la generazione decentrata e l'efficienza energetica (*cfr.* considerando n. 51 della Direttiva da recepire).

La **relazione tecnica** afferma che la norma non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, in quanto i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica. Non si possono tuttavia escludere effetti indiretti. Stante la complessità delle materie oggetto di delega, la relazione tecnica afferma altresì che non si è allo stato in grado di procedere alla determinazione di tali effetti finanziari. Essa richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Resta fermo che, in caso di oneri previsti dalle misure attuative nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi del predetto art. 17, si provvederebbe ad indicare, in tale fase, le precise modalità di copertura degli stessi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. La relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti diretti mentre, per quanto riguarda possibili effetti indiretti, rinvia al meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, inteso a rinviare la quantificazione e la copertura dei decreti legislativi al momento dell'adozione dei decreti stessi, nei casi in cui tali effetti siano impossibili da prevedere in sede di conferimento della delega.

Pur prendendo atto di tali indicazioni, sarebbe comunque opportuno acquisire primi elementi di valutazione in merito ad una previsione introdotta nel corso dell'esame al Senato e che¹⁰ appare suscettibile di comportare oneri in fase attuativa: si fa riferimento alla lettera *m*) del comma 1, che delega il Governo a introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti e sembra quindi prefigurare interventi di incentivazione e di sostegno.

ARTICOLO 13

Delega al Governo in materia di organismi di investimento collettivo

La norma detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 in relazione alle iniziative di revisione del Piano di azione per l'Unione dei Mercati dei Capitali assunte dall'Unione europea nel marzo 2018.

In particolare, tra i criteri e principi direttivi si prevede:

- designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n.58 del 1998, quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156;
- designare la CONSOB quale autorità competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156;
- designare la CONSOB quale autorità competente alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156;
- attribuire alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156;
- attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156;

¹⁰ Anche perché appare costituire un oggetto di delega piuttosto che un principio o criterio direttivo.

- attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, già previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e secondo i criteri ivi indicati.

Si dispone che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni contenute nell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che la Consob non rientra nel perimetro della p.a. ai fini del conto consolidato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 13, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 14

Delega al Governo in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale

La norma delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e alla sanità animale.

A tal fine, sono indicati principi e criteri direttivi specifici, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, tra i quali si segnalano i seguenti:

- individuazione del Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento (lettera b);
- definizione di modalità uniformi sul territorio nazionale per porre in essere misure di emergenza;
- individuazione delle modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e province autonome (lettera h);
- definizione di strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori (lettera l);
- introduzione di misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppino buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano (lettera m);
- previsione di formazione periodica per gli operatori e professionisti degli animali (lettera n).

La relazione tecnica afferma che considerata la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. La RT richiama in proposito l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Con particolare riferimento al criterio di delega che dispone la razionalizzazione dei sistemi informativi nazionali e regionali, la RT precisa che non dovrebbe prevedere ulteriori interventi onerosi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa

nazionale al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e alla sanità animale. La delega prevede tra l'altro una serie di principi e criteri direttivi che ampliano i compiti delle amministrazioni preposte alla vigilanza e al controllo nel settore della sanità animale.

Si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale, stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. A tal fine la RT richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, rinviando ai decreti delegati il compito di quantificare gli eventuali oneri finanziari connessi all'attuazione delle norme in esame nonché di individuare le risorse necessarie per far fronte ai maggiori oneri. Non si formulano dunque osservazioni.

ARTICOLO 15

Delega al Governo in materia di dispositivi medici e diagnostici

La norma delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (MDR) e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR).

A tal fine, sono indicati principi e criteri direttivi specifici, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, tra i quali si segnalano i seguenti:

- riordino e coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), e comma 9, del D.L. n. 78/2015 (lettera c)).

Si ricorda che le disposizioni richiamate del decreto-legge n. 78/2015 prevedono che:

- il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici sia stabilito con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sia aggiornato con cadenza biennale, "fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento" (rispetto alla base di calcolo costituita dal livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato). Con accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, sancito dalla relativa

Conferenza permanente il 7 novembre 2019, il tetto di spesa regionale è stato confermato al 4,4 per cento per il 2019;

- ai fini del rispetto del limite di spesa regionale in oggetto, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale siano tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere, che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto in essere;
- l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale in oggetto, come certificato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 50 per cento. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
- individuazione delle modalità di tracciabilità dei dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione delle banche dati esistenti in conformità al Sistema unico di identificazione del dispositivo (sistema UDI) in modo da salvaguardare il livello informativo più completo (lettera e));
- revisione dei procedimenti di acquisto al fine di renderli più efficienti attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di *Health Technology assessment* (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587, della legge n. 190 del 2014, sulla base degli obiettivi individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare le attività dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi (lettera f)).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 587, della legge n. 190/2014 ha previsto l'istituzione, da parte del Ministero della salute, di una rete nazionale, coordinata dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per l'attuazione di un programma di valutazione - Programma nazionale di *Health Technology Assessment* (HTA) dei dispositivi medici -. Sulla base di tale previsione è stata istituita una Cabina di regia, al fine di coordinare, mediante gli apporti del Ministero della salute, dell'AGENAS, dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e delle regioni, le attività di *Health Technology Assessment* dei dispositivi medici sviluppate a livello nazionale e locale, dando attuazione ad un programma nazionale;

Si ricorda inoltre che il comma 7 del citato dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78/2015 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS);

- introduzione di un sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore all'1 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante

dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature (lettera h)).

La relazione tecnica afferma che, considerata la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. La RT richiama in proposito l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

La RT ricorda inoltre che, in considerazione del fatto che nel 2017 la spesa per i dispositivi medici si è aggirata intorno al 5% del FSN e che nei prossimi 3 anni la spesa per tali tecnologie dovrebbe superare la quota di 6 miliardi di euro, la quota, non superiore all'1%, da versare a seguito di ogni gara espletata riguardante i dispositivi, garantirà sino a circa 57 milioni di euro all'anno che dovranno essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla presente delega. In sede di attuazione della delega, precisa la RT, saranno esplicitate le modalità di versamento e di utilizzo delle risorse che deriveranno dal contributo. Inoltre, la RT afferma che i soggetti pubblici interessati dovrebbero poter svolgere le attività che saranno previste nelle disposizioni di attuazione della norma di delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incrementate dal versamento della quota sopra citata.

Il Governo, durante l'esame presso il Senato, ha fornito i seguenti chiarimenti.

- In relazione alla possibilità che la quota dell'1 per cento del fatturato a carico delle aziende possa ricadere sulla clientela, costituita dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi, in ultima analisi, sull'erario, il Governo ha rilevato che i dispositivi medici ricomprendono una gamma di prodotti estremamente ampia, ciascuno dei quali con proprie peculiarità di mercato e con un'elasticità del prezzo che può essere più o meno significativa in ragione dell'offerta del mercato. Ne consegue che, per quelle tipologie di dispositivi medici per le quali i fornitori siano molteplici, il contributo a carico delle aziende potrebbe presumibilmente essere assorbito dai meccanismi concorrenziali, senza ricadute sul prezzo di vendita al Servizio Sanitario Nazionale; per quelle tipologie di dispositivi medici per i quali i fornitori agiscono in regime di oligopolio o monopolio, la previsione del contributo a carico delle Aziende dovrà essere prevista e modulata in modo da evitare ricadute sul prezzo di vendita. In tal senso, si rappresenta che l'articolo 15 prevede come criterio di delega la previsione del contributo "non superiore all'1 per cento", senza determinare la percentuale in maniera rigida e necessariamente univoca per tutti i prodotti. Tale criterio non appare, pertanto, ostativo all'individuazione di percentuali di contributo a carico delle Aziende specificatamente ridotte per quelle tipologie di dispositivi medici in cui, sulla base delle caratteristiche di mercato sopra descritte, diversamente il contributo potrebbe ricadere sul prezzo finale.

- Con riferimento agli effetti fiscali derivanti dalla deducibilità della quota dell'1 per cento del fatturato a carico delle aziende, il Governo ha precisato che tale fattispecie potrebbe plausibilmente incidere sulla redditività dei soggetti interessati. Tuttavia, in questi casi, precisa il Governo, gli eventuali effetti riflessi in termini finanziari non sono per prassi stimati.
- In merito alla necessità dell'eventuale aggiornamento delle previsioni di spesa e delle correlate entrate per i dispositivi medici a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Governo evidenzia che l'emergenza sanitaria non avrà presumibilmente effetti significativi tali da comportare l'aggiornamento richiesto. Tale circostanza dipende dalla scarsa oscillazione dei prezzi rilevata sulla gran parte dei dispositivi medici, dalla natura duratura del contributo medesimo e non limitata al breve periodo e dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delega per l'adozione del decreto legislativo che prevedrebbe il suindicato contributo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici (MDR) e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR). La delega prevede, tra l'altro, una serie di principi e criteri direttivi finalizzati alla revisione dei compiti delle amministrazioni ed enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, quali ad esempio la ridefinizione della raccolta delle informazioni e dei dati anche attraverso la connessione di diverse banche dati. Si prevede inoltre il riordino del meccanismo dei tetti di spesa e la definizione di un meccanismo di finanziamento per l'acquisto dei dispositivi medici.

Si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, in base alla quale "stante la complessità della materia oggetto di delega non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa".

A tal fine la RT richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, rinviando ai decreti delegati il compito di quantificare gli eventuali oneri finanziari connessi all'attuazione delle norme in esame nonché di individuare le risorse necessarie per far fronte ai maggiori oneri.

Con particolare riguardo alle modalità di copertura degli interventi, per i quali la stessa RT non esclude l'insorgenza di nuovi oneri, si segnala che la delega prevede l'introduzione di un

sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore all'1 per cento del fatturato, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature (lettera *h*). In proposito la RT afferma che il nuovo meccanismo prefigurato garantirà sino a circa 57 milioni di euro all'anno che dovranno essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici in oggetto. Al riguardo, premesso che una verifica esaustiva dei profili finanziari del nuovo sistema potrà essere effettuata soltanto sulla base della disciplina che sarà definita nell'esercizio della delega, sarebbe comunque utile acquisire i dati e le ipotesi su cui si basa la predetta stima.

Sarebbero altresì utili elementi di valutazione in ordine al funzionamento del predetto meccanismo, con particolare riferimento al volume di fatturato su cui si basa il calcolo della quota a carico delle aziende interessate e ad eventuali effetti indiretti di carattere fiscale.

ARTICOLO 16

Delega al Governo in materia di fondi europei di venture capital

La norma delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017. A tal fine, sono indicati principi e criteri direttivi specifici in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, tra i quali:

- apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento 2017/1991, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB;
- modificare il TUF per adeguarlo alle disposizioni del regolamento 2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
- apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori sopra-soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 346/2013;

Si dispone che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni contenute nell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare la RT ricorda che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico dell'Autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati; l'Autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la Consob e la Banca d'Italia non sono incluse nel perimetro della p.a. ai fini del conto consolidato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 16, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 17

Delega al Governo in materia di commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria

La norma delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria. A tal fine, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo

32 della legge n. 234 del 2012, sono individuati i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- prevedere, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) 924/2009, l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 *bis* e 3 *ter* del regolamento medesimo, introdotti dal regolamento (UE) 518/2019 anche prevedendo che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio;
- prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 518/2019, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

La relazione tecnica afferma che la disposizione introduce una delega finalizzata all'adozione di un decreto legislativo, che realizzi l'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019. In particolare, i criteri di delega previsti, da un lato, prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 3-bis e 3-ter del regolamento (CE) n. 924/2009 e, dall'altro, mirano a garantire una corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 e a realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Con riferimento alle suddette sanzioni, la RT precisa che il regolamento (UE) 518/2019 introduce nel regolamento 924/2009 gli articoli 3-bis e 3-ter, che prevedono specifici obblighi. Rispetto alla violazione dei suddetti obblighi è necessario prevedere delle sanzioni. Per questa ragione, si deve intervenire adottando le necessarie modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 (che, già, prevede le sanzioni relative alle condotte contemplate nel regolamento (CE) n. 924/2009) in linea con i limiti edittali ivi previsti.

La RT afferma che in questo momento non è possibile determinare se dal testo normativo discenderanno o meno eventuali oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, la relativa valutazione è rinviata al momento in cui sarà esercitata la delega.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria prevedendo l'applicazione di sanzioni

amministrative per la violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del regolamento (CE) n. 924/2009. In relazione a tale previsione, la RT afferma che in questo momento non è possibile determinare se dal testo normativo discenderanno o meno eventuali oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, la relativa valutazione è rinviata al momento in cui sarà esercitata la delega.

In proposito si evidenzia che la norma di delega non reca una disposizione di neutralità finanziaria né rinvia, per la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, alla procedura di cui all'art. 17, comma 2, legge 196/2009. Un rinvio di carattere generale è peraltro contenuto all'art. 1 (*cf.* relativa scheda).

ARTICOLO 18

Adeguamento della normativa nazionale al Quadro di certificazione della cibersicurezza (regolamento reg. (UE) 2019/881¹¹).

La norma delega il Governo ad adottare¹² uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al titolo III del reg. (UE) 2019/881 in materia di certificazione della cibersicurezza (comma 1).

Ai fini dell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge n. 234/2012, vengono individuati ulteriori specifici principi e criteri direttivi (comma 2).

Tra questi:

- designare il Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza ai sensi dell'art. 58, par. 1, del reg. (UE) 2019/881 (comma 2, lettera a).

L'art. 58, par. 1 del reg. (UE) 2019/881 prevede che ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza nel suo territorio oppure, con l'accordo di un altro Stato membro, designa una o più autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza stabilite in tale altro Stato membro affinché siano responsabili dei compiti di vigilanza nello Stato membro designante. Il paragrafo 3, della medesima disposizione prevede, altresì, che ciascuna autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza è indipendente dai soggetti sui quali vigila per quanto riguarda la sua organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale;

¹¹ Regolamento relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013.

¹² Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, attribuiti ai sensi dell'art. 58 e 56, par. 5 e 6, del reg. (UE) 2019/881 (comma 2, lettera b).

L'art. 58, par. 7, del reg. (UE) 2019/881, prevede che le autorità nazionali della cibersicurezza: supervisionano e fanno applicare le regole previste nei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per il controllo della conformità dei prodotti, servizi e processi relativi a reti e sistemi informativi (TIC) con i requisiti dei certificati europei di cibersicurezza rilasciati; controllano la conformità agli obblighi e fanno applicare gli obblighi che incombono ai fabbricanti o ai fornitori di prodotti, servizi o processi TIC che sono stabiliti nei rispettivi territori nazionale e che effettuano un'autovalutazione della conformità; assistono e sostengono gli organismi nazionali di accreditamento nel monitoraggio e nella vigilanza delle attività degli organismi di valutazione; autorizzano gli organismi di valutazione della conformità o limitare, sospendere o revocare l'autorizzazione esistente in caso di violazione delle prescrizioni del regolamento; trattano i reclami delle persone fisiche o giuridiche in relazione ai certificati europei di cibersicurezza rilasciati dalle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza o ai certificati europei di cibersicurezza; redigono una relazione sintetica annuale; cooperano con le altre autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza o con altre autorità pubbliche; sorvegliano gli sviluppi che presentano un interesse nel campo della certificazione della cibersicurezza.

L'art. 56, par. 5, del reg. (UE) 2019/881, disciplina il rilascio dei certificati europei da parte dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, di un organismo pubblico accreditato o di un organismo di valutazione della conformità. Il paragrafo 6, della medesima disposizione prevede che, ove un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza richieda un livello di affidabilità elevato, il certificato europeo di cibersicurezza nell'ambito di tale sistema deve essere rilasciato solo da un'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza oppure, in specifici casi individuati dalla disposizione, da un organismo di valutazione della conformità;

- definire il sistema delle sanzioni applicabili¹³ stabilendo, in particolare, che le sanzioni amministrative pecuniarie non siano inferiori nel minimo a 15.000 euro né superiori nel massimo a 5.000.000 di euro. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza (comma 2, lettera c);
- prevedere che il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, possa revocare i certificati rilasciati¹⁴ sul territorio nazionale da organismi di valutazione

¹³ Ai sensi dell'art. 65 del reg. (UE) 2019/881, che prevede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 56, par. 4 e 5, lett. b), del reg. (UE) 2019/881. Trattasi dei certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità che corrispondono ad un livello di affidabilità di base o sostanziale ma anche quelli che, in casi debitamente giustificati, siano rilasciati da un organismo pubblico accreditato come organismo di valutazione della conformità.

della conformità o organismi pubblici accreditati come organismi di valutazione della conformità (comma 2, lettera d).

La relazione tecnica afferma che, considerata la complessità della materia oggetto della delega, non è allo stato attuale possibile procedere alla precisa quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa, tanto più essendo variabili nel tempo e dipendenti dalla introduzione dell'obbligatorietà della certificazione in materia di cibersicurezza per determinati settori. Come previsto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009, la relazione tecnica rinvia ai successivi decreti legislativi delegati la valutazione del reale impatto economico-finanziario derivante dallo svolgimento dei compiti della nuova autorità nazionale ai sensi del regolamento.

Ai fini della valutazione dell'onerosità delle disposizioni in esame, la relazione tecnica reca, inoltre, le seguenti precisazioni. In particolare viene evidenziato preliminarmente che un aspetto da vagliare attentamente è la dotazione di sufficienti risorse per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, essendo previsto espressamente dal reg. UE 2019/881 in base all'art. 58, par. 5, che gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza dispongano di risorse adeguate per l'esercizio dei loro poteri e per l'esecuzione efficiente ed efficace dei loro compiti. L'istituzione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza ai sensi dell'art. 58 dello stesso regolamento, comporterà lo svolgimento di ulteriori funzioni in capo alla pubblica amministrazione centrale. In particolare, la nuova autorità ai sensi dell'art. 58 dovrà svolgere le seguenti funzioni principali:

- a) attività di vigilanza nazionale ai sensi dell'art. 58, par. 7;
- b) attività di organismo di certificazione nazionale ai sensi dell'art. 56, par. 5 lett. a) e par. 6;
- c) attività di collaborazione internazionale con le altre autorità nazionali europee, ENISA e la Commissione europea ai sensi dell'art. 49 par. 2, 5 e 6 e dell'art. 58 par. 6 e 9 e dell'art. 62.

A tal proposito, la relazione tecnica sottolinea che la funzione di cui alla lettera b), relativa all'emissione di certificati di cibersicurezza, è già svolta dal Ministero dello sviluppo economico dal 2003 ai sensi del DPCM del 23 ottobre 2003 ma per il solo standard di certificazione ISO/IEC 15408, cosiddetto "*Common Criteria*". L'introduzione di nuovi sistemi europei di certificazione non basati su tale standard richiederanno maggiori oneri per lo svolgimento di tale attività sia per la definizione delle procedure a sia per la formazione del personale e l'acquisizione degli strumenti. La funzione di cui alla lettera c), è svolta in via similare dal Ministero dello sviluppo economico in seno all'accordo attuale di mutuo riconoscimento SOG-IS MRA (*Senior Officials Group Information Systems Security Mutual Recognition Agreement*) senza però il coinvolgimento della Commissione europea, ENISA e di tutti gli Stati Membri, essendo l'accordo SOG-IS MRA un accordo volontario tra governi UE ed EFTA non discendente da norma europea o trattato europeo. Inoltre tale attività riguarda la gestione del solo standard ISO/IEC 15408. L'elaborazione e la revisione di sistemi di certificazione basati su altri standard in seno al Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza — ECCG, previsto dall'art. 62 del reg. (UE) 2019/881, richiederanno oneri aggiuntivi connessi alla acquisizione di competenze e monitoraggio/revisione dei nuovi standard e metodologie di certificazione.

La funzione di cui alla lettera a) è invece totalmente nuova e dovrà essere svolta nei confronti di diversi soggetti, ovvero degli organismi di valutazione della conformità, dei titolari dei certificati europei di cibersicurezza e degli emittenti di dichiarazioni UE di conformità e non solo sui certificati emessi dall'organismo di unificazione dell'autorità nazionale di certificazione o suoi organismi di valutazione della conformità delegati ai sensi dell'art. 56, par. 6, ma anche su tutte le dichiarazioni UE di conformità emesse senza una verifica da terze parti. Inoltre, tale attività di vigilanza dovrà integrarsi con la **gestione degli eventuali ricorsi amministrativi** ai sensi dell'art. 63 per i suddetti certificati. Soprattutto questa nuova funzione, da realizzare per una molteplicità di sistemi di certificazione basati su standard specifici, **appare particolarmente onerosa**. Ai fini della valutazione degli oneri economico finanziari che investiranno l'autorità va osservato che sarà probabilmente richiesto un aumento progressivo degli adempimenti a carico della stessa mano a mano che saranno introdotti nuovi sistemi europei di certificazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento. Nel contesto del regolamento l'attività di vigilanza e di certificazione ove demandata all'autorità (art. 56, par. 5, lett. a) e par. 6) dovrà confrontarsi con un numero crescente di sistemi europei di certificazione. Inoltre, anche l'introduzione di sistemi europei di certificazione obbligatori per norma europea o nazionale produrrebbe un ingente incremento del numero di certificazioni con un impatto non solo su cittadini ed imprese ma anche per l'autorità nazionale di certificazione di cibersicurezza da stabilire nel Ministero dello sviluppo economico. A tal proposito, la relazione tecnica evidenzia il disposto dell'art. 56, par. 3, in base al quale la Commissione valuta periodicamente l'efficacia e l'utilizzo dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza adottati. La prima valutazione di questo genere è effettuata entro il 31 dicembre 2023 e le successive valutazioni sono effettuate almeno ogni due anni. Sulla base dei risultati di tali valutazioni, la Commissione individua i prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC coperti da un sistema di certificazione esistente che devono rientrare in un sistema obbligatorio di certificazione. In via prioritaria la Commissione si concentra sui settori elencati all'allegato II della direttiva (UE) 2016/1148, che sono sottoposti a valutazione al più tardi due anni dopo l'adozione del primo sistema europeo di certificazione della cibersicurezza.

Con riferimento alle sanzioni derivanti dall'attività di vigilanza e gli introiti connessi di natura variabile (comma 2, lettera c)) la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Il **Governo**, nella nota tecnica messa a disposizione¹⁵ della 5ª Commissione del Senato, in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento, ha fornito una tabella (riportata a seguire) riepilogativa dei costi per la copertura economico finanziaria delle attività della nuova Autorità nazionale prevista ai sensi dell'art. 58 del reg. (UE) 2019/881, per gli anni 2021-2023. Nella stessa nota è stato evidenziato che non risulta agevole fornire una stima per gli anni successivi, non essendo valutabile la possibile introduzione, a livello europeo, di sistemi di certificazione obbligatori ed il relativo impatto sulle attività di vigilanza e certificazione.

¹⁵ Cfr.: 5ª Commissione permanente – resoconto sommario n. 285, del 3 giugno 2020.

Stima dei costi autorità ex. Art. 58, reg. (UE) 2019/881				
Elementi di stima dei costi	Artt. regolamento	2021	2022	2023
<i>Nuovi sistemi europei di certificazione (A)</i>	47, 9, 49	3	5	7
<i>Personale aggiuntivo per attività internazionale, ispezioni, certificazioni, sanzioni, ricorsi amministrativi e contenzioso (B)</i>	49, 56.5a, 56.6, 58, 59, 60.3, 62, 63, 64, 65	20	32	44
Costi personale tecnico amministrativo (euro)	49, 56.5a, 56.6, 58, 59, 60.3, 62, 63, 64, 65	900.000	1.440.000	1.980.000
<i>Missioni internazionali Commissione europea ENISA (C)</i>	49, 59, 62	15	25	35
Costi missioni internazionali (euro)	49, 59, 62	15.000	25.000	35.000
Costi di ricerca, formazione, accreditamento per vigilanza nazionale e cooperazione internazionale (euro)	56.5a, 56.6, 58.7i, 58.9, 60.2	470.000	596.000	739.000
Costi di avvio e spese generali (euro)		205.500	37.900	40.300
TOTALI*		1.590.500	2.098.900	2.794.300
(*) I totali indicati nella tabella non coincidono con la somma dei valori riportati in ciascuna colonna. Sono esclusi dalla sommatoria gli elementi di stima indicato con le lett. A, B e C che ammontano a complessivi euro 38 per il 2021, euro 62 per il 2022 e euro 86 per il 2023)				

La nota tecnica precisa, inoltre, che gli oneri a carico dell'Autorità dipendono dal numero dei nuovi sistemi di certificazione adottati dalla Commissione europea in seno al gruppo di cooperazione per la cibersicurezza (art. 62), avviati da luglio 2019. A tale riguardo viene precisato che la Commissione europea ha già conferito mandato ad ENISA per l'elaborazione di due sistemi di certificazione e sono, inoltre, in programma nel piano di sviluppo progressivo della Commissione europea, ai sensi dell'art. 47, ulteriori sistemi di certificazione.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la delega legislativa recata dalla norma è finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 - relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) - con specifico riferimento alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La relazione tecnica afferma che tale adeguamento comporterà lo svolgimento di ulteriori funzioni da parte della pubblica amministrazione centrale (Ministero dello sviluppo economico) designata (comma 2, lettera a) quale autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza ai sensi dell'art. 58, par. 1, del regolamento. In particolare, la relazione tecnica evidenzia un aumento progressivo degli adempimenti a carico della stessa Autorità centrale via via che saranno introdotti nuovi sistemi europei di certificazione, ai sensi dell'art. 49 del regolamento. La relazione precisa, inoltre, che l'introduzione dei summenzionati nuovi sistemi europei di certificazione, basati su *standard* diversi da quelli vigenti, richiederanno maggiori oneri per lo svolgimento delle relative attività sia con riguardo alla

definizione delle procedure sia con riferimento alla formazione del personale e all'acquisizione degli strumenti. Tanto premesso, la RT riferisce che la complessità della materia oggetto della delega non consente di procedere alla precisa quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa e, pertanto - ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009 - viene rinviata ai successivi decreti legislativi delegati la valutazione del reale impatto economico-finanziario della disciplina introdotta in materia di certificazione della cibersecurity. Nell'ulteriore documentazione tecnica messa a disposizione del Senato nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, è stata, altresì, fornita una tabella riepilogativa dei costi relativi alle nuove attività dell'Autorità nazionale di certificazione della cibersecurity che vengono indicati in euro 1.590.500 per il 2021, in euro 2.098.900 per il 2022 e in euro 2.794.300 per il 2023. Nella nota viene, altresì, confermato quanto affermato nella relazione tecnica circa la difficoltà di fornire una stima per gli anni successivi, non essendo valutabile la possibile introduzione, a livello europeo, di sistemi di certificazione obbligatori ed il relativo impatto sulle attività di vigilanza e certificazione.

In proposito, pur considerando il rinvio alla procedura di cui all'art. 17, comma 2, della legge 196/2009, sarebbe utile acquisire gli elementi sottostanti la quantificazione delle voci di costo indicate nella summenzionata tabella.

Ciò anche in ragione di talune incoerenze riscontrate. Si evidenzia infatti che i totali riportati dalla tabella con riferimento a ciascun anno del triennio 2021-2023 non coincidono con la somma delle singole voci di costo, ma sembrerebbero riferiti solo a parte di queste (personale, missioni internazionali, ricerca, formazione, accreditamento per vigilanza nazionale e cooperazione internazionale, avvio e spese generali).

ARTICOLO 19

Mercato interno dell'energia elettrica e rischi nel settore dell'energia elettrica

Le norme – modificate durante l'esame al Senato - prevedono che, nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 (Mercato interno dell'energia elettrica) e 2019/941 (Preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica), il Governo sia tenuto a seguire, tra l'altro, i seguenti specifici principi e criteri direttivi:

- adeguare le disposizioni nazionali a quelle del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941 tenendo conto dei seguenti indirizzi specifici:

1. prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale - PUN;
2. prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia.

A tal fine, è previsto, fra l'altro: il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico; l'avvio di sperimentazioni, attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento; la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato [comma 2, lettera *a*)];

- con disposizioni introdotte durante l'esame al Senato, conferire all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente le competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli interconnettori nonché le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione [comma 2, lettere *b*) e *c*)];
- stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive [comma 2, lettera *d*)].

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, afferma che la delega non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, in quanto i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica. Tuttavia, la RT afferma altresì che non si possono escludere effetti indiretti.

Stante la complessità delle materie oggetto di delega, non si è allo stato in grado di procedere alla determinazione di tali effetti finanziari. La RT richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge L. 196/2009, secondo cui, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Resta fermo che in caso di oneri previsti dalle misure attuative nell'ambito dei decreti legislativi in questione si provvederebbe ad indicare, in tale fase, le precise modalità di copertura degli stessi.

Il **Governo**, durante l'esame presso il Senato, ha osservato che l'attuazione di quanto previsto dal Regolamento 943/2019 (Mercato interno dell'energia elettrica) ha la finalità di sviluppare i mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e dei servizi in direzione di una maggiore concorrenzialità e partecipazione di tutti i soggetti, sia produttori sia consumatori, nonché di una maggiore integrazione a livello europeo; pertanto, l'effetto prevalente sarà indubbiamente di tipo positivo, in termini di aumento della sicurezza del settore e della concorrenza sul mercato.

Relativamente all'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del Regolamento 941/2019 (Preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica), le nuove attività in materia di valutazione, gestione, monitoraggio e coordinamento con gli altri Paesi UE saranno implementate nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero competente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la delega in esame, in materia di mercato interno dell'energia elettrica e di preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, prevede, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti finalizzati al riordino delle disposizioni nazionali, all'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale, all'incremento delle competenze in capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e all'irrogazione da parte della suddetta Autorità di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti.

In proposito, la RT, stante la complessità delle materie oggetto di delega, rinvia ai rispettivi decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la loro copertura. Durante l'esame presso il Senato il Governo ha precisato, relativamente all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento 941/2019 (Preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica), che le nuove attività in materia di valutazione, gestione, monitoraggio e coordinamento con gli altri Paesi UE saranno implementate nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero competente.

Con riferimento all'incremento delle competenze attribuite, con modifiche intervenute al Senato, all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, non si formulano osservazioni tenuto conto che l'Autorità è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati (art. 2, comma 38, della L. 481/1995).

Sarebbe peraltro utile una valutazione in merito alla sostenibilità per l'Autorità di funzioni aggiuntive alla luce del complesso delle attribuzioni che fanno capo alla stessa in base alla vigente normativa.

Infine, si rileva che la RT afferma che non si possono escludere effetti indiretti: in proposito, pur tenendo conto che la quantificazione e la copertura restano rinviate, come sopra detto, all'adozione dei decreti legislativi, sarebbe utile chiarire a quale tipologia di effetti faccia riferimento la RT.

ARTICOLO 20

Principi e criteri direttivi in materia di prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

Le norme recano una delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/1238 in materia di prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, tra l'altro, i seguenti specifici principi e criteri direttivi:

- individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e annullamento della registrazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni; individuare e designare le autorità nazionali per lo svolgimento delle altre attività di vigilanza provvedendo al riparto di competenze tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), [comma 2, lettera a)];
- attribuire alle autorità designate i poteri di vigilanza e indagine e quelli di intervento sul prodotto [comma 2, lettera b)];
- definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, nonché esercitare l'opzione che consente di adottare misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, coordinando e collegando tali misure alla definizione del trattamento fiscale [comma 2, lettere d) e l)].

Si ricorda che l'art. 10, comma 1, lettera *e-bis*), del DPR 917/1986 ricomprende tra gli oneri deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del D. Lgs. 252/2005. Tale articolo 8 prevede che sia possibile dedurre dal reddito complessivo annuo i contributi versati (dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare al fondo pensione) fino al limite di 5.164,57 euro, nel corso della fase di accumulo. Tale importo comprende l'eventuale contributo del datore di lavoro. È esclusa dalla deduzione la quota eventuale del TFR. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. 252/2005 dispone il trattamento fiscale per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale o di rendita: per esse è prevista un'imposizione pari al 15% operante sulla parte di imponibile relativo alle prestazioni pensionistiche comunque erogate (al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ed ai redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni), alla quale si applica una riduzione pari allo 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di non oltre il 6%;

- esercitare l'opzione che consente di specificare le condizioni che devono sussistere affinché lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP [comma 2, lettera *m*]);
- attribuire alle autorità designate il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative [comma 2, lettera *n*]).

Si fa presente che l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame specifica che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi, derivanti dalle deleghe di cui i agli articoli da 3 a 20, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della L.234/2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L.196/2009.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame, ad eccezione della previsione del comma 2, lettera *d*), hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni recate dal Regolamento. Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal Regolamento procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

La RT afferma altresì che va però anche tenuta in considerazione la complessità della materia oggetto di delega di cui al comma 2, lettera *d*), in relazione alla quale non è allo stato possibile procedere alla quantificazione degli effetti finanziari che dall'attuazione della stessa discenderanno a carico dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

Il Governo, durante l'esame presso il Senato, ha confermato la natura ordinamentale delle disposizioni in esame. In particolare, anche con riferimento al comma 2, lettera *d*), relativo ai possibili impatti fiscali derivanti dall'introduzione dei prodotti paneuropei di previdenza complementare (PEPP), data la complessità normativa e applicativa della materia oggetto di delega, gli eventuali effetti sulla finanza pubblica, in termini di variazioni al gettito fiscale, saranno quantificati in sede di adozione dei futuri decreti legislativi applicativi.

In tale sede, inoltre, saranno effettuate le opportune valutazioni circa la possibilità di allineare il trattamento fiscale previsto per i PEPP a quello ad oggi previsto per gli altri strumenti pensionistici complementari presenti a livello nazionale, così come suggerito dalla Commissione europea con la "Raccomandazione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali" del 29 giugno 2017 C(2017) 4393".

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame conferiscono una delega al Governo in materia di prodotto pensionistico individuale paneuropeo. La delega prevede, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti finalizzati: al riparto di competenze tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS); ad attribuire alle autorità designate i poteri di vigilanza e indagine e quelli di intervento sul prodotto nonché di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative; a definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) uno specifico trattamento fiscale.

In proposito, la RT, stante la complessità delle materie oggetto di delega, rinvia alle disposizioni contenute nei decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la loro relativa copertura. Non si formulano pertanto osservazioni.

Si rileva che tra i principi e criteri direttivi è prevista la definizione di uno specifico trattamento fiscale da applicare prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari. Tale definizione è suscettibile di determinare effetti finanziari in ragione del regime agevolato in vigore per le forme pensionistiche complementari. Peraltro, la verifica dei suddetti effetti potrà essere svolta soltanto in sede di esame della disciplina adottata nell'esercizio della delega e della relativa RT.

ARTICOLO 21

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 sull'uso di informazioni finanziarie a fini di indagine o perseguimento di determinati reati

La norma, introdotta al Senato, prevede che i decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 - sull'uso di informazioni finanziarie a fini di indagine o perseguimento di reati - sono adottati dal Governo, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali (comma 1) in osservanza dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'art. 32, della legge n. 234/2012, e dei seguenti ulteriori specifici principi e criteri direttivi (comma 2):

- assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale (comma 2, lett. a));
- designare¹⁶, quali autorità competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni¹⁷ (*Asset Recovery Office* - ARO) e i soggetti individuati dall'art. 4, comma 2, lett. a) e c), del DM 4 agosto 2000, n. 269¹⁸ [comma 2, lett. b), n. 1].

Si evidenzia che l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni è stato istituito presso la Direzione centrale della Polizia criminale con Decreto del Capo della Polizia del 2011 in attuazione della Decisione 2007/845/GAI del Consiglio del 6 dicembre 2007 concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato altri beni connessi;

- designare¹⁹ le autorità competenti a richiedere e a ricevere informazioni o analisi finanziarie dalle unità di informazione finanziaria (FIU) tra gli organismi di cui all'articolo 9 del D.lgs. n. 231/2007 (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia) [comma 2, lett. b), n. 2];
- agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia (comma 2, lettera c)).

Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la delega in esame è assistita da un vincolo di neutralità finanziaria (comma 3); tuttavia, considerato che la norma non è corredata di relazione tecnica, andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'effettiva possibilità di esercizio della delega medesima ad invarianza di risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 21, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare

¹⁶ Ai sensi dell'art. 3, par. 1, della dir. (UE) 2019/1153.

¹⁷ Istituito presso il Ministero dell'interno.

¹⁸ Trattasi dell'autorità giudiziaria, degli ufficiali di polizia giudiziaria delegati o a ciò designati, degli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECI), dei funzionari del Dipartimento delle entrate e degli ufficiali della Guardia di finanza.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 3, par. 2, della dir. (UE) 2019/1153.

l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 22

Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato - prevedono che, nell'esercizio della direttiva (UE) 2019/904, in materia di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della L. 234/2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili [comma 1, lettera *a*]);
- incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili [comma 1, lettera *b*]);
- adottare misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dall'uso di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori [comma 1, lettera *d*]);
- introdurre, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni [comma 1, lettera *f*]);
- abrogare l'articolo 226-*quater* del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) in materia di plastiche monouso, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904 [comma 1, lettera *g*]).

Si fa presente che il comma 4 del predetto articolo 226-*quater* ha istituito, al fine di realizzare attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019.

Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del provvedimento in esame.

L'articolo 1, comma 3, prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Alla relativa

copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della L. 234/2012.

Qualora la dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-*bis* della L. 234/2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009 (comma 2).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni conferiscono una delega al Governo in materia di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. La norma di delega prevede, tra l'altro, la necessità di: garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso e promuovere la transizione verso un'economia sostenibile; incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili; adottare misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti; introdurre sanzioni, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinandoli al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni; abrogare, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904, l'articolo 226-*quater* del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) in materia di plastiche monouso che, al comma 4, prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'ambiente con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019 finalizzato a realizzare attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca.

Al riguardo, si osserva che alcuni principi e criteri direttivi appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari, talvolta di natura indiretta. Si fa riferimento, in particolare: alla promozione di un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili;

all'incentivo all'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili e all'adozione di comportamenti responsabili dal punto di vista ambientale. La verifica dei potenziali effetti finanziari delle misure potrà quindi essere svolta soltanto in sede di esame dei decreti legislativi.

Con riferimento all'abrogazione dell'articolo 226-*quater* del Codice ambientale, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito alla disposizione relativa al Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019 e finalizzato a realizzare attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca. Ciò al fine di escludere che la sua soppressione possa pregiudicare lo svolgimento di interventi e programmi a valere sulle risorse indicate.

Riguardo alla previsione contenuta alla lettera *d*) del comma 1, sarebbe comunque utile acquisire elementi circa eventuali oneri attesi, dal momento che l'articolo 10 della direttiva (richiamato dalla lettera in esame) prevede che "gli Stati membri adottano misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla presente direttiva", prefigurando quindi adempimenti di carattere obbligatorio per le pubbliche amministrazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 22, comma 2, dispone che agli eventuali oneri derivanti dal medesimo articolo 22 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, ossia mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Il citato comma 2 prevede, inoltre, che qualora la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, in materia di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A questo riguardo, si segnala che, dal punto di vista formale, il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 appare ultroneo, posto che il richiamo a tali disposizioni è già operato dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, a cui fa rinvio

anche l'articolo in esame. Dal punto di vista sostanziale, invece, si rinvia a quanto già osservato in merito all'articolo 1, comma 3.

ARTICOLO 23

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato - prevedono che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della L. 234/2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- modificare la normativa in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni;
- esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni indicano ulteriori principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La delega prevede, tra l'altro, la modifica della normativa in materia e il coordinamento con le disposizioni vigenti, al fine di assicurare un alto grado di protezione e tutela.

Ciò premesso, si evidenzia che la norma non reca una espressa clausola di neutralità e non è corredata di relazione tecnica: andrebbe quindi chiarito se siano prefigurabili profili di onerosità cui far fronte attraverso i meccanismi procedurali di cui all'art. 1 del disegno di legge in esame (cui si rinvia).

ARTICOLO 24

Delega al Governo in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

La norma dispone che il Governo adotti, entro diciotto mesi, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, pur prevedendo la norma di delega una clausola di non onerosità, non essendo previsti principi e criteri direttivi specifici, oltre a quelli generali, e in mancanza di una relazione tecnica, andrebbe acquisito l'avviso del Governo al fine di poter confermare l'indicata assunzione di invarianza finanziaria nell'esercizio della delega.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 24, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 25

Delega al Governo in materia di cartolarizzazioni

La norma delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene a specifici principi e criteri direttivi, tra i quali i seguenti:

- individuare la Banca d'Italia, l'Ivass, la Consob e la Covip, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti;
- prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria;
- attuare l'articolo 32 del regolamento (UE) 2402/2017 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'Ivass, della Consob e della Covip, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2402/2017.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'effetto della delega dovrebbe essere quello di porre specifici compiti a carico della Banca d'Italia, dell'IVASS, della Consob e della Covip, non si formulano osservazioni sia in considerazione della prevista clausola di non onerosità per l'esercizio della delega, sia in considerazione del fatto che le predette autorità non sono incluse nel perimetro della p.a. ai fini del conto consolidato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 25, comma 4, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate - non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLI 26 e 27

Deleghe al Governo in materia di obbligazioni garantite e di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento

Le norme dispongono che (art. 26) il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche ulteriori principi e criteri direttivi specifici, tra i quali i seguenti:

- individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162;
- attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162;
- prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;
- apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva
- coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.

Il successivo art. 27 dispone che il Governo, nell'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i principi e criteri direttivi specifici, tra i quali:

- apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria le modifiche e le integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033;
- per le imprese che si qualificano come enti creditizi prevedere disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, secondo quanto previsto dalla direttiva

2013/36/UE, dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE, nonché dalle disposizioni del Meccanismo di Vigilanza Unico e del Meccanismo di Risoluzione Unico, tenuto conto del riparto di competenze tra la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia del riparto di competenze tra il Comitato di Risoluzione Unico e la Banca d'Italia, nonché delle competenze e dei poteri riservati alla CONSOB;

- prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che, nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari e secondo le rispettive attribuzioni e finalità tengono conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;
- designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/2034;
- designare la Banca d'Italia quale autorità competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB;
- confermare la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento rimesse agli Stati membri;
- apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alla Parte V, Titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e finalità previste dai citati testi unici, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, di quelle del regolamento (UE) 2019/2033.

Dall'attuazione dei due articoli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gli emendamenti che hanno introdotto le norme non sono corredati di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'effetto delle deleghe dovrebbe essere quello di porre specifici compiti a carico sia della Consob che della Banca d'Italia, non si formulano osservazioni sia in considerazione della prevista clausola di non onerosità per l'esercizio della delega, sia in considerazione del fatto che le predette autorità non sono incluse nel perimetro della p.a. ai fini del conto consolidato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 26, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 27, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 28

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 in materia di formazione per la gente di mare

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato - prevedono che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 in materia di formazione per la gente di mare, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della L. 234/2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- introdurre le definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE;

- valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di "acque protette" e di "acque adiacenti alle acque protette", i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare il personale della gente di mare.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, considerato che la norma di delega non è corredata di relazione tecnica né è assistita da una clausola di neutralità finanziaria, andrebbe chiarito se siano prefigurabili eventuali oneri cui far fronte attraverso i meccanismi procedurali previsti dall'art. 1 del disegno di legge in esame (*cfr.* relativa scheda).

ARTICOLO 29

Delega al Governo in materia di uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

La norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito si evidenzia che la direttiva UE 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società possa essere completamente svolta *online*.

In particolare, la direttiva prevede che gli Stati membri provvedono affinché la costituzione delle società possa essere completamente svolta *online*, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione online delle società, compresa la redazione dell'atto costitutivo di una società. Inoltre, gli Stati membri mettono a disposizione, per i tipi di società elencati nell'allegato II bis della direttiva medesima, i modelli sui portali o sui siti *web* per la registrazione accessibili mediante lo sportello digitale unico.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca un principio e criterio direttivo specifico per l'attuazione da parte del Governo della direttiva (UE) 2019/1151 relativa alla costituzione *online* delle società. In proposito, in assenza di elementi in merito alle modalità di attuazione della predetta direttiva, appare opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di svolgere le attività necessarie all'applicazione della norma (con particolare riferimento all'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica) senza oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla specifica clausola di invarianza.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 29, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.